

CGIL



Audizione

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354)

Il provvedimento si compone di 51 articoli divisi in 5 Titoli e, complessivamente, 16 Capi. Il Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021 aveva dato il via libera al nuovo decreto legge per garantire – sulla scorta dei cosiddetti decreti ‘semplificazioni’ – la rapida attuazione dei progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un’attenzione specifica alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, così come previsto dal cronoprogramma del testo approvato a luglio scorso dalle istituzioni europee.

Si tratta di un pacchetto di misure di snellimento delle procedure ma anche di deregolazione, con cui si intende dare un’ulteriore garanzia di implementazione del PNRR, mettendo al sicuro il raggiungimento degli obiettivi intermedi e, dunque, le stesse risorse europee destinate al nostro Paese. Tuttavia, il testo di legge di conversione del decreto riporta misure molto eterogenee e all’interno del provvedimento sono comprese norme sulla revisione della spesa, ambiente e territorio, politiche abitative e sviluppo urbano, turismo, innovazione digitale, scuola e università.

GOVERNANCE STATO-REGIONI

Con l’Articolo 33, si prevede l’Istituzione del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato Nucleo PNRR Stato-Regioni. Il Nucleo viene istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie con il compito di assicurare il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi. Tale nucleo sarà operativo fino al 31 dicembre 2026.

Proprio in questa sede, in cui è stato integrato il cosiddetto DL ‘Governance e Semplificazioni’ in sede di conversione, prevedendo una maggiore partecipazione delle parti sociali nella definizione e nell’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, ribadiamo l’urgenza di applicare le disposizioni riguardanti il “protocollo d’intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative”, per ciascuna amministrazione titolare di interventi attraverso lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti – anche nei singoli ambiti territoriali – con ricaduta diretta e indiretta sul lavoro.

LEGALITÀ

La valutazione della CGIL sugli Articoli 42-43-44 è molto positiva. In primo luogo perché con queste modalità di rivedere il sistema delle "interdittive" si consolida lo strumento a disposizione dei Prefetti rigettando i tentativi che nei mesi precedenti, ambienti padronali e politici, avevano

operato per abolire questo strumento.

Particolarmente significativa la disposizione che riconosce al prefetto la possibilità di ricorrere, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, a misure amministrative di prevenzione collaborativa, in alternativa all'emanazione di un'interdittiva antimafia.

In tali ipotesi adesso il prefetto potrà prescrivere all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo "attivo" che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'Autorità statale. A tali fini, viene anche riconosciuta al prefetto la possibilità di nominare esperti (di numero non superiore a tre) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilascerà un'informazione antimafia liberatoria. Tale nuovo istituto, in virtù di un'apposita norma transitoria, sarà applicabile anche ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Una ulteriore importante novità legislativa è quella che, anche in adesione alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, introduce, in assenza di esigenze di celerità o di salvaguardia di procedimenti o attività processuali in corso, il principio del contraddittorio nell'ambito delle attività propedeutiche al rilascio delle informazioni antimafia. Nel dettaglio, viene previsto che all'impresa sotto indagine sia notificato un "preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa", con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria. La procedura del contraddittorio si concluderà entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della impresa.

Viene, infine, previsto che il tribunale nel disporre il controllo giudiziario delle imprese precedentemente colpite da interdittiva debba sentire anche il prefetto che ha adottato il relativo provvedimento. E al tempo stesso il Prefetto è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria.

REVISIONE DELLA SPESA E INCARICHI AMMINISTRATIVI

L'Articolo 9 (rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione, e valutazione della spesa) proroga la scadenza dei programmi operativi comunitari al 31 dicembre 2026, evidenziando che le risorse in questione possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico all'attuazione del PNRR. Inoltre, si adottano una serie di misure volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle PA, nonché le possibili anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta alla programmazione finanziaria dei Ministeri. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché gli obiettivi da perseguire. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della RGS il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III,

posizione economica F1.

Positiva la previsione di un Comitato scientifico per la spending review, superando di fatto la figura del Commissario, ma occorre mantenere il processo trasparente e partecipato, oltre che più orientato alla performance review.

L'Articolo 27 (Conferimento incarichi di collaborazione per il supporto procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR) prevede che, nell'ambito dei progetti del PNRR, in caso di conferimento di incarico di collaborazione a professionisti presso le PA, lo stesso non comporti la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, e garantisca l'iscrizione ai regimi previdenziali specifici.

Si prevede, inoltre, che per il supporto alle Regioni e agli enti locali, nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, possono essere conferiti incarichi di collaborazione nel numero minimo di mille unità.

AMBIENTE

Nel complesso sono stati previsti ulteriori tagli ai tempi della partecipazione nei procedimenti di valutazione ambientale, iniziative per il superamento del dissenso di organi e enti territoriali in caso di opposizione e dinieghi sulle opere del PNRR.

Emergono perplessità sui commissari per le bonifiche di Bagnoli-Coroglio e Taranto.

Viene prevista la possibilità di attribuire al commissario unico per le bonifiche delle discariche abusive anche l'attuazione delle bonifiche regionali e dei SIN.

L'Articolo 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari) introduce misure di semplificazione amministrativa e procedimentale per la programmazione e la pianificazione dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e per l'approvazione dei contratti di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura nazionale. La proposta è finalizzata a facilitare l'attuazione alla riforma prevista dal PNRR italiano alla Missione 3 Componente 1, che richiede come *milestone* al 31 dicembre 2021 la riduzione dei tempi dell'iter di approvazione dei Contratti di programma del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI.

L'Articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria) introduce una procedura semplificata, attraverso conferenza di servizi la cui determinazione conclusiva di approvazione del progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità, per l'approvazione di progetti ferroviari e interventi di edilizia giudiziaria al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Per la realizzazione degli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del decreto è nominato un commissario straordinario. I termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. Sono ridotti a 45 giorni i termini per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'Articolo 16 (Risorse idriche) introduce alcune modifiche al codice dell'ambiente in merito al servizio idrico integrato. In particolare si prevede che il decreto che fissa i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica

definisca i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

Infine, è fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

In sintesi, regola i criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza dell'acqua pubblica i costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga" e la definizione, tramite decreto del MEF, di concerto con il MITE e il Ministero delle politiche agricole, di criteri per incentivare l'uso dell'acqua in agricoltura. Con le nuove disposizioni Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del MITE è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi.

Articolo 17 (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani) prevede l'adozione di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, come indicato nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del PNRR.

L'Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica) introduce una modifica al codice dell'ambiente. Nello specifico, al titolo sulla valutazione ambientale strategica: si riducono i tempi della consultazione per la redazione del rapporto ambientale, si riducono i tempi per la consultazione dell'avviso pubblico, si riducono i tempi entro i quali l'autorità pubblica deve esprimere il proprio parere motivato. In particolare, l'articolo riduce i tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica: da 90 a 45 giorni dall'invio del rapporto preliminare per i tempi per la consultazione, da 60 a 45 dalla pubblicazione dell'avviso i tempi per la presentazione delle osservazioni e da 90 a 45 giorni i tempi per l'autorità competente per svolgere le attività tecnico-istruttorie, acquisire e valutare tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato.

L'Articolo 19 (gestione fine vita impianti fotovoltaici) prevede in caso di ammodernamento tecnologico (*revamping*), o nei casi di ripotenziamento (*repowering*) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provveda a trattenere la garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, a garanzia dell'avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.

Secondo l'Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico) si provvederà con DPCM all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, nella misura di 800 milioni di euro, per nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico con il coordinamento della Dipartimento della protezione civile sulla base dei piani che dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2021 d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR) prevede l'assegnazione di un contingente massimo di 152 unità di personale, nel limite di spesa di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

L'Articolo 39 (Inviato speciale per il cambiamento climatico) modifica le modalità di selezione dell'inviato speciale per il cambiamento climatico che non potrà più essere un estraneo alla pubblica amministrazione ma che dovrà essere individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche senza nessun emolumenti o compensi aggiuntivo rispetto a quelli già in godimento.

Con l'Articolo 41 (Comprensorio Bagnoli-Coroglio) viene nominato commissario il sindaco di Napoli. In caso che nelle fasi di istruttoria per la proposta di programma dovessero emergere dissensi, dinieghi e opposizioni, provenienti da un organo o enti territoriali interessati, che possono precludere il procedimento, il commissario può proporre al presidente del consiglio dei ministri, iniziative per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Il Commissario e il soggetto attuatore operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nell'Articolo 42 (Città di Taranto) si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sarà definita la struttura di supporto per l'esercizio del commissario straordinario per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative.

L'Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive) afferma che le funzioni e le attività del Commissario potranno essere estese, su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, e, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Con un'intesa nella conferenza Stato-Regioni verrà predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre sub-commissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto.

POLITICHE ABITATIVE E SVILUPPO URBANO

L'Articolo 8 autorizza la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato "Fondo Ripresa Resilienza Italia" del quale lo Stato Italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti, con una dote di 773 milioni di euro per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI (M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e

resilienza delle imprese del settore turistico - Fondo dei Fondi BEI (M1C3 intervento 4.2.3) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (200 milioni erano già previsti dal PNRR per i Piani urbani integrati, 500 milioni si specifica sono per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico).

Il Fondo mira, in particolare, ad attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano, a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine, a sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi, nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse private.

Vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i compiti ed i poteri del Comitato per gli Investimenti (istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore decreto, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo) nonché i settori target in cui investire. Una quota del Fondo può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi.

L'Articolo 20 regola gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici, valorizzazione del territorio e regola l'utilizzo delle risorse già stanziare con le precedenti Leggi di Bilancio.

In modifica alla Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), i Comuni assegnatari delle risorse stabilite nella Finanziaria, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche in materia di efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; si richiede ai Comuni il rispetto degli obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura agevolativa, e di comunicazione e informazione; si indicano tempi per l'esecuzione dei lavori; si interviene sull'erogazione dei contributi da parte del Ministero Interno ai beneficiari per il 45% (non più per il 50%) previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e, per il restante 5% previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR; si parla dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana: le risorse relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che vengono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'Articolo 21 norma la previsione del PNRR dei Piani urbani integrati per le Città metropolitane (M5C2 – Investimento 2.2) al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. Si prevedono: la ripartizione delle risorse, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (125,75 milioni di euro per il 2022, 125,75 milioni per il 2023, 632,65 milioni per il 2024, 855,12 milioni per il 2025 e 754,52 milioni per il 2026), considerando popolazione residente e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con 210 milioni di euro (80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni per il 2023 e 20 milioni per il 2024). Si prevede: l'individuazione del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge dei progetti finanziabili; il valore minimo pari a 50 milioni di euro per l'immissione

dei progetti; i contenuti che dovranno riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

È rilevante che le risorse siano nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, che ha la titolarità del programma e già gestisce una linea di Progetti di rigenerazione urbana previsti dalla Legge di Bilancio 2029, senza una struttura tecnica dedicata. Il complesso delle tante misure che impattano sulle città, previste dal PNRR e anche da misure ordinarie, dovrebbe avere una cornice unitaria che orienti risorse, programmi e progetti, per superare logiche settoriali e frammentazione.

In questo senso, anche se non oggetto del decreto, è fondamentale un coordinamento intergovernativo che può avvenire attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito nel 2012 ma non operativo, come strumento (e luogo) nel quale sia possibile integrare risorse e programmi e che il Ministro Giovannini ha recentemente dichiarato di voler riattivare.

TURISMO

Le risorse per il turismo saranno gestite gran parte attraverso il credito d'imposta, che servirà a finanziare un superbonus dell'80% sulle ristrutturazioni alberghiere, a cui può sommarsi un intervento a fondo perduto di un importo massimo di 40.000 euro. L'importo può salire fino a 100.000 euro, se una parte rilevante dell'investimento è in funzione della digitalizzazione o viene fatta da imprese con presenze qualificate di giovani e donne o che abbiano sede al Sud.

C'è un ulteriore intervento a sostegno dell'imprenditoria giovanile, attraverso la costituzione di un fondo speciale dedicato al turismo nel fondo di garanzia per le Pmi finanziato con 358 milioni di euro. Altri interventi consistenti sono di 500 milioni su Roma Caput Mundi, di fatto le opere per il Giubileo del 2025, e di 114 milioni di euro per il Digital Tourism Hub, cioè per una piattaforma nazionale sull'offerta turistica.

Manca innanzitutto un'idea compiuta di sviluppo del Paese che tiene legati i diversi piani del PNRR, con una capacità progettuale e di indirizzo integrata sulle reti e sui servizi, sulla riqualificazione ambientale ed energetica, sugli interventi per la salvaguardia dell'immenso patrimonio artistico e culturale italiano ad una delle principali industrie di questo Paese che è il turismo. Anche le forme di finanziamento scelto, con un generico credito d'imposta, erogato a fronte di bandi e risorse a pioggia, non ci pare vada nella direzione della qualificazione dei progetti e delle imprese. Si rischia di sprecare l'ennesima occasione di determinare un salto di qualità del sistema Paese, di cui ha bisogno un settore trasversale come il turismo.

Assenti regole e risorse per la qualificazione e la formazione del lavoro in ambito turistico e culturale. Non un vincolo per legare gli investimenti di risorse pubbliche alla crescita dei posti di lavoro e della buona occupazione, che garantisca contratti dignitosi in un settore attraversato da una forte evasione fiscale e contributiva con forme di sfruttamento, lavoro irregolare e precarietà spesso non giustificate dalla stagionalità. Il PNRR è un'occasione irripetibile che va utilizzata per recuperare i tanti gap strutturali, migliorare la qualità della vita, del lavoro e dell'ambiente e rilanciare alcune grandi eccellenze del Paese che faranno da volano alla crescita e ci terranno ancorati ai Paesi più evoluti del mondo. Senza timore di smentita il turismo per l'Italia è più che un'eccellenza: è una vocazione alimentata da un patrimonio storico, archeologico, artistico,

culturale, ambientale, enogastronomico senza eguali che distingue il nostro Paese nel mondo. Sarà necessario che il Parlamento provi ad aggiustare subito il tiro, soprattutto nel regolare la fase di realizzazioni dei bandi richiedendo l'attivazione formale di un confronto inter-istituzionale e con le parti sociali, con l'obiettivo di realizzare progetti aderenti alle vocazioni turistiche, culturali e ambientali territoriali e che abbiano effetti socio-economici positivi soprattutto sulle future generazioni di cui a parole tutti dicono, spesso a sproposito, di volersi interessare.

INNOVAZIONE

L'Articolo 7 è relativo alle disposizioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale, il cui obiettivo è quello di garantire la sicurezza e l'autonomia tecnologica per gli asset strategici del Paese. Il progetto di creazione è in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale. È ad oggi ancora in corso la selezione, che ricorre al partenariato pubblico privato, dell'operatore economico che si occuperà di gestire l'infrastruttura. La valutazione di dette proposte di partenariato sarà conclusa entro 90 giorni (i.e. 28 dicembre 2021) dalla data di ricezione della prima proposta pervenuta. La creazione del PSN rientra nella Strategia Cloud Italia il cui obiettivo è l'adozione del cloud computing nel settore pubblico.

L'obiettivo del Polo Strategico Nazionale è ospitare i dati centrali e i servizi critici per le amministrazioni centrali, le aziende sanitarie locali e le principali amministrazioni locali (regioni, città metropolitane e comuni con più di 250.000 abitanti).

La società Difesa Servizi SPA, società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi ed è coinvolta nella creazione del PSN svolgendo il ruolo di committente per l'espletamento delle procedure di gara. Il budget affidato è di 5 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022.

UNIVERSITÀ

L'Articolo 12 (Borse di studio per l'accesso all'università) definisce che, nelle more della definizione dell'importo standard della borsa di studio (LEP) e del relativo decreto, gli importi delle borse di studio sono definiti in deroga dal principio dei LEP e i fondi PNRR confluiscono nel fondo integrativo statale e distribuiti secondo le usuali modalità di ripartizione di quel fondo.

L'Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca) prevede che, ai fini del monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il MUR ha a disposizione 10 milioni di euro per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, acquisendoli da Fondi di riserva MEF 2021.

Secondo l'Articolo 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea), Comma 1, nel quadro dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari, per promuovere l'interdisciplinarietà, si stabilisce che una parte dei CFU può essere riservata ad attività affini o integrative, settori scientifico-disciplinari o ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio.

Pur comprendendo l'esigenza di flessibilità, tale articolo si configura come indefinito e ambiguo, in quanto non prevede limiti, indicazioni o soglie sulla presenza di crediti affini e integrativi già previsti negli ordinamenti. Si rischia così di liberalizzare senza criterio i piani di studio, tenendo conto del Decreto Ministeriale 133 del 3 febbraio 2021, che stabilisce che nelle attività affini o

integrative possono oggi liberamente rientrare tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti.

Comma 2. In coerenza con obbiettivi comma 1 (cioè, interdisciplinarietà), si prevede razionalizzazione dei settori scientifici disciplinari, secondo la procedura già prevista nella Bassanini bis (art 17, comma 99), cioè Decreti ministeriali su proposta del Consiglio universitario nazionale.

Al di là dell'approssimazione e della contraddizione di termini di una razionalizzazione dei settori disciplinari per promuovere l'interdisciplinarietà, che non vuol dire nulla, da sottolineare che da tempo il CUN sta lavorando a questa razionalizzazione, secondo criteri scientifici e didattici. Seppur la procedura mantiene, per fortuna, la proposta del CUN, questa razionalizzazione si configura come un sollecito ed impropria forzatura ai lavori del CUN, anche mettendo in relazione questa revisione con un principio di forte flessibilizzazione degli ordinamenti nel comma 1, che ha forse alle spalle l'ipotesi di trasformare sic et simpliciter gli attuali settori concorsuali in SSS, con forti problemi scientifici e didattici].

L'Articolo 15 (Alloggi per studenti) prevede che, al fine di semplificare selezione e monitoraggio della costruzione di nuovi alloggi universitari, si prevede procedure esclusivamente digitali, con l'obbligo di indicare posti letto attesi, favorendo prioritariamente la ristrutturazione immobili esistenti.

Da sottolineare che il PNRR prevede finanziamenti per sviluppare alloggi privati, semplificando i parametri usuali per le case dello studente, liberamente usabili per altre attività nel corso dell'estate o quando non usate da studenti; da valutare l'impatto della digitalizzazione sul controllo dei progetti.

L'Articolo 23 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) prevede che, limitatamente al 2021, le risorse del PRIN 2020 possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie di quello stesso PRIN 2020, secondo decreto del MUR anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.

In pratica, si usa la graduatoria PRIN 2020, per finanziare ulteriori progetti, anche con altre risorse. Ratio non chiara, se non forse quella di risolvere con risorse aggiuntive alcuni problemi sorti su quel PRIN, anche in seguito a ricorsi al TAR vinti di progetti esclusi.

L'Articolo 30 (Mobilità docenti universitari) stabilisce al comma 1 chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori in capo a strutture straniere, in similitudine e proseguimento con programmi degli ultimi anni, precisando le procedure di assegnazione ad un Settori scientifico disciplinari (SSD) oltre i criteri di chiara fama. Al comma 2 si estende tale chiamata diretta anche per procedure di mobilità entro il sistema universitario nazionale, introducendo però diversi vincoli e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Se il principio generale di favorire la mobilità, dall'estero e entro il sistema universitario per il personale in ruolo, è da valutare positivamente, non si comprendono e anzi si ritengono sbagliati diversi vincoli e procedure. In particolare:

- *che la selezione, una volta raccolte le manifestazioni di interesse, possa avvenire non sulla base del curriculum scientifico e dei criteri generali di settori scientifici disciplinari/settori concorsuali, ma in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, lasciando cioè spazio ad elementi discrezionali di scelta e di fatto ad una chiamata diretta piuttosto che ad una valutazione comparativa;*

- *che tale possibilità sia prevista solo per professori ordinari e associati, e non per ricercatori a tempo indeterminato, figura ad esaurimento ma ancora presente con oltre 8mila posizioni, 5mila per cui non è attualmente prevista alcuna progressione di carriera;*
- *che sia introdotto un vincolo di 5 anni dalla presa di servizio, non degli usuali 3 del sistema universitario, tra l'altro previsto per le chiamate dirette al comma 1 da strutture estere;*
- *che sia introdotto un vincolo generale di merito per i professori ordinari, tra l'altro usando impropriamente gli attuali requisiti per le abilitazioni scientifiche nazionali per commissari (parametro che nulla c'entra con l'accesso a procedure particolari di mobilità tra atenei);*
- *che sia prevista la possibilità di procedere a queste chiamate direttamente da parte del Senato Accademico, senza una proposta ed un voto delle relative strutture didattiche e di ricerca (Dipartimenti), potendo quindi modificarne dall'alto e contro il parere delle stesse gli assetti.*
- *che sia esplicitata l'assenza di specifiche spese, che proprio per incentivare la mobilità dovrebbe prevedere invece sostegni e incentivi, sia per le istituzioni sia per il personale coinvolto.*

In sintesi i più problematici sono gli articoli 14 e 30: il primo (art 14) perché stabilisce senza vincoli una flessibilizzazione degli ordinamenti, già di fatto notevolmente ampliata con il DM 133/2021, e sollecita con obiettivi impropri la revisione degli Settori Scientifici Disciplinari; il secondo (art 30) perché se da un lato giustamente introduce procedure di mobilità (eliminate con la legge 240/2010), dall'altro rende eccessivo il potere discrezionale agli atenei (selezione su esigenze e non valutazioni comparative; autonomia di chiamata del Senato Accademico sui Dipartimenti), introducendo vincoli impropri a questa mobilità (esclude i ricercatori a tempo indeterminato, amplia i vincoli da 3 anni a 5 introducendo i requisiti dell'abilitazione scientifica nazionale dei commissari per i professori ordinari).

SCUOLA

L'Articolo 24 tratta dei seguenti argomenti:

- L'attuazione di uno specifico intervento del PNRR relativo alla costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica e per favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano (commi da 1 a 4). Di tali interventi il MI ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio (comma 6)
- In attesa della ulteriore riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, possono essere posti alle dipendenze dell'unità di missione dirigenziale per l'attuazione del PNRR anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano (comma 5) o le tre nuove posizioni dirigenziali dedicate all'attuazione del PNRR sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione.

Si tratta di interventi aventi carattere eminentemente tecnico-organizzativo sui quali non abbiamo particolari segnalazioni da fare.

(12 novembre 2021)